

Prot.: 132177/RU

## **TAR N. 2022 – 018**

### **ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI CALCIO-SILICIO ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

*Roma, 24 marzo 2022* - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 96 del 24/3/2022 è pubblicato il Regolamento (UE) 2022/468 della Commissione del 23 marzo 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio – silicio originario della Repubblica Popolare Cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito con il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811 del 14 ottobre 2021.

Il dazio antidumping definitivo **si applica con decorrenza 25 marzo 2022** sulle importazioni di calcio-silicio, attualmente classificato con i codici NC ex 7202 99 80 ed ex 2850 00 60 (codici TARIC 7202 99 80 30 e 2850 00 60 91) e originario della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, si fa presente che, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici indicate al paragrafo 2 dell'art.1 del Regolamento 2022/468, l'aliquota generale del dazio antidumping in questione, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 50.7 % (codice addizionale Taric C999).

Si fa inoltre presente che l'applicazione delle aliquote ridotte, previste per le società individuate dall'art. 1, punto 2 del Regolamento 2022/468, è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nell'allegato del citato regolamento.

In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale, applicabile a tutte le altre società.

Si fa inoltre presente che, in conformità all'art. 2 del regolamento in parola, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811 (cfr. Tar n.66/2021 del 15 ottobre 2021), sono riscossi in via definitiva.

Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping devono essere svincolati.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/468 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).